

**ENERGIA: Fonti alternative di produzione di energia elettrica - Impianti fotovoltaici - Ammissione alle tariffe del <<secondo conto energia>> - Condizioni - Documentazione fotografica - Poteri del GSE - Autotutela - Verifica ex art. 10 d.m. 31 gennaio 2014 - Termine di conclusione del procedimento.**

**Tar Lazio - Roma, Sez. III ter, 4 novembre 2020, n. 11406**

- in *Il Foro amministrativo*, 11, 2020, pag. 218.3

1. “[...] l’impianto fotovoltaico, per beneficiare delle tariffe del “secondo conto energia”, può ritenersi concluso entro il termine del 31 dicembre 2010 di cui all’art. 1 septies DL 105/2010 citato “solo quando le interconnessioni funzionali delle parti dell’impianto sono completate insieme a tutte le opere connesse al progetto realizzato; in particolare come previsto dalla c.d. “Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici (Legge n. 129 del 13 agosto 2010)” pubblicata sul sito del GSE in data 12.11.2010, ai fini sopra indicati, devono “risultare installati ed elettricamente collegati i seguenti componenti: moduli fotovoltaici, strutture di sostegno, convertitori di tensione, cavi di collegamento tra i componenti d’impianto, dispositivi di protezione, quadri elettrici, dispositivi di isolamento, adattamento e sezionamento, quadro per la posa del misuratore di produzione” [...]”.
2. “[...] la richiesta di produrre una documentazione fotografica dell’impianto ultimato, dalla quale si evinca una visione completa dell’impianto stesso e dei suoi principali componenti (moduli, inverter e trasformatori), assume espressamente [...] carattere vincolante proprio perché, sul piano probatorio, costituisce l’unica modalità obiettiva per dimostrare la conclusione dei lavori alla data del 31.12.2010 [...]”.
3. “[...] le norme generali sull’autotutela non possono, infatti, costituire parametro di legittimità per valutare le fattispecie in cui il GSE esercita il proprio potere di accertamento e verifica, non consistendo lo stesso nel riesame di una determinazione precedentemente assunta in riferimento ad un’illegittimità coeva all’adozione dell’atto, bensì in un provvedimento adottato all’esito di un’attività di verifica e controllo che, come consentito dall’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, nella versione vigente *ratione temporis*, “può “fisiologicamente” collocarsi anche a valle del provvedimento di ammissione al beneficio in quanto espressione di un potere immanente di verifica della spettanza del diritto agli incentivi, e può sfociare in un provvedimento di “decadenza”, come tale non riconducibile, a prescindere dalle indicazioni nominali dell’amministrazione, alla potestà di cui art. 21-nonies della L. n. 241/1990 [...]”.

4. “[...] i provvedimenti di decadenza dalla percezione di incentivi pubblici, in caso di rilevata insussistenza dei relativi presupposti, hanno natura vincolata e, come tali, non richiedono specifica motivazione, essendo in re ipsa l’interesse pubblico ad evitare l’esborso di somme di denaro o il recupero delle stesse, con conseguente superfluità di ogni richiamo all’affidamento del percipiente e al tempo trascorso [...]”.

5. “[...] il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di verifica, previsto dall’art. 10 del D.M. 31.1.2014, nella parte in cui richiama l’articolo 2 della legge n. 241/1990, ha carattere meramente acceleratorio e non perentorio, non essendo espressamente qualificato in tal senso [...]”.

## FATTO e DIRITTO

1. Con il mezzo di tutela all’esame la società ricorrente espone che:

- in data 29 dicembre 2010 comunicava al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (d’ora in poi, solo Gestore o GSE) la conclusione dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell’officina di sua proprietà, nel Comune di Mansuè (TV);

- in data 19 maggio 2011 presentava allo stesso GSE richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al DM 19 febbraio 2007, per la tipologia installativa “impianto parzialmente integrato – b2/2”;

- l’istanza veniva accolta con provvedimento del Gestore in data 24 novembre 2011, per la tariffa incentivante di 0,3840 euro/kWh;

- il 19 ottobre 2015 il GSE comunicava l’avvio di un procedimento di verifica, ai sensi della L. n. 129/2010 e dell’art. 10 della Delibera AEEG 90/70, dell’art. 42 del D.lgs. n. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, nell’ambito del quale, il 21 ottobre 2015 veniva svolto un sopralluogo presso l’impianto;

- il 6 marzo 2017 il GSE trasmetteva alla ricorrente un provvedimento di sospensione del procedimento, con il quale faceva presente che “*dal confronto tra le fotografie inviate dalla Società al GSE ai fini della richiesta di ammissione ai benefici della Legge 129/2010 e lo stato dei luoghi riscontrato nel corso dell’attività di controllo presso l’impianto è emerso che, alla data dichiarata di conclusione dei lavori ... entrambi gli inverter dell’impianto risultavano sprovvisti del relativo trasformatore di separazione (indicato, tra l’altro, nello schema elettrico allegato all’istanza di ammissione ai benefici della Legge 129/2010)*”; rilevava, inoltre, che non era stata fornita evidenza dell’invio della comunicazione di fine lavori al Gestore di Rete, ossia Enel S.p.A., e la invitava a formulare osservazioni nonché a trasmettere documentazione integrativa;

- in data 6 novembre 2018 veniva, infine, emanato il provvedimento oggi impugnato con il quale il GSE, archiviato il rilievo inerente la comunicazione al Gestore di Rete, ma ritenuto tuttavia che *“il caricamento di fotografie ... errate e comunque non attestanti il completamento dei lavori non ha posto in condizione il GSE di valutare in modo inequivocabile la sussistenza di tutte le condizioni per l'accesso ai benefici di cui alla legge 129/2010”* (c.d. “secondo conto”) , disponeva la decadenza dai benefici di cui al D.M. 19 febbraio 2007 e la contestuale ammissione agli incentivi di cui al D.M. 6 agosto 2010 (c.d. “terzo conto”).

2. Di tale determinazione viene in questa sede invocato l'annullamento, in relazione ai seguenti profili di illegittimità:

1) *Violazione di legge: violazione dell'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per insufficienza, incongruità, illogicità della motivazione.*

Sarebbe impossibile comprendere se la contestazione dell'Amministrazione riguardi la difformità tra lo stato di fatto restituito dalle immagini del 2010 e quello reso dalle fotografie del 2015, ovvero l'assenza tra le immagini del 2010 di una foto che immortalava i trasformatori, assenza che sarebbe stata resa palese solo dal confronto con le immagini del 2015.

2) *Violazione di legge: violazione e falsa applicazione del D.M. emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 19 febbraio 2007, n. 25336; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 septies, D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito in L. 13 agosto 2010, n. 129; violazione dell'art. 97 Cost. e del principio generale di legittimo affidamento del privato; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di ragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta.*

Nel febbraio 2011 il GSE aveva avviato un procedimento di controllo con esito positivo, tale dovendosi considerare quello sfociato nella disposta ammissione della ricorrente agli incentivi; pertanto la contestazione dell'assenza, nelle allegazioni documentali alla comunicazione di fine lavori inoltrata al GSE nel dicembre 2010, di una o più foto comprovanti l'avvenuto completamento dell'impianto alla data del 31 dicembre 2010, con specifico riferimento alla presenza dei trasformatori, si porrebbe in contrasto con il primo esito procedimentale.

3) *Violazione di legge: violazione del D.M. emanato dal Ministro dello Sviluppo in data 19 febbraio 2007, n. 25336; violazione dell'art. 1 septies, D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito in L. 13 agosto 2010, n. 129; incompetenza; violazione degli artt. 1 e 3 delle Disposizioni sulla legge in generale, approvate, preliminarmente al codice civile, con R.D. 16 marzo 1942, n. 262; violazione del principio di rango costituzionale della gerarchia delle fonti; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto d'istruttoria, erronea motivazione.*

La trasmissione delle fotografie dell'impianto non sarebbe prescritta da alcuna norma primaria e sul punto il GSE non avrebbe alcuna competenza regolamentare, né la "procedura operativa" rivestirebbe tale natura.

4) *Violazione di legge: violazione del D.M. emanato dal dello Sviluppo Economico in data 19 febbraio 2007, n. 25336; dell'art. 1 septies, D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito in L. 13 agosto 2010, n. 129; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e difetto d'istruttoria sotto ulteriore profilo.*

I trasformatori, che sarebbero comunque stati fin dal principio presenti nell'impianto – come attestato nell'ambito della relazione asseverata redatta dal professionista incaricato dalla società – sarebbero stati successivamente spostati dal luogo in cui erano precedentemente allocati per essere rimontati nella posizione in cui sono tutt'ora: con la conseguenza che la semplice attuale modifica dell'alloggiamento non potrebbe determinare la decadenza dall'incentivo.

5) *Violazione di legge: violazione del D.M. emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 19 febbraio 2007, n. 25336; dell'art. 1 septies, D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito in L. 13 agosto 2010, n. 129; violazione dell'art. 9.1, lett. d), delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 90/2007; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto d'istruttoria, erronea motivazione.*

In ogni caso lo spostamento dei trasformatori non rientrerebbe tra quelli per i quali è obbligatorio fornire apposita comunicazione al GSE, così che la mancanza di quest'ultima non potrebbe essere sanzionata.

6) *Violazione di legge: violazione del D.M. emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 19 febbraio 2007, n. 25336; dell'art. 1 septies, D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito in L. 13 agosto 2010, n. 129; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà e difetto d'istruttoria.*

Non sarebbe, in ogni caso, necessaria la presenza dei trasformatori ai fini della completa installazione dell'impianto, rilevando tali componenti non già per la conclusione dei lavori (che aveva quale termine ultimo il 31 dicembre 2010), quanto piuttosto per la messa in esercizio del complesso energetico, da effettuarsi entro il 30 giugno 2011 ai sensi dell'art. 1 septies, co.1, D.L. n. 105/2010.

7) *Violazione di legge: violazione dell'art. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241; violazione dell'art. 42, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28; violazione del D.M. emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2014, n. 73297; violazione dell'art. 97 Cost.; violazione dei principi generali di efficienza,*

*proporzionalità, buon andamento dell'azione amministrativa, ragionevolezza, buona fede, legittimo affidamento.*

Il provvedimento sarebbe stato emanato allorché il termine per la conclusione procedimento (di 90 ovvero 180 giorni) era ampiamente spirato.

8) *Violazione di legge: violazione dell'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per insufficienza, incongruità, illogicità della motivazione.*

Il provvedimento non farebbe, infine, alcun riferimento alla precedente attività di controllo istruttorio effettuata dal GSE nel 2011, la cui rilevanza sarebbe, tuttavia, di palese evidenza, stante la relativa conclusione positiva.

3. Si è costituito in giudizio il GSE il quale, spiegando articolate controdeduzioni che saranno oggetto di successivo esame, ha chiesto la reiezione del gravame.

4. In vista dell'udienza di discussione – fissata per il 12 ottobre 2020 - le parti hanno scambiato memorie e repliche *ex art. 73 c.p.a.* con le quali hanno ulteriormente approfondito le prospettazioni oggetto degli atti introduttivi.

4.1. Il ricorso è stato, quindi, trattenuto in decisione.

5. Possono essere trattati congiuntamente - in quanto strettamente attinenti - i motivi I, II e III.

5.1. Occorre premettere che l'art. 1 *septies* del Decreto Legge 8 luglio 2010 n. 105, inserito dalla Legge di conversione 13 agosto 2010 n. 129, dispone, al comma 1, che: *“Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011”.*

5.2. Su tale disposizione si è sviluppata una fitta produzione giurisprudenziale che ha costantemente espresso il principio secondo cui l'impianto fotovoltaico, per beneficiare delle tariffe del “secondo conto energia”, può ritenersi concluso entro il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'art. 1 *septies* DL 105/2010 citato *“solo quando le interconnessioni funzionali delle parti dell'impianto sono completate insieme a tutte le opere connesse al progetto realizzato; in particolare come previsto dalla c.d. “Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici (Legge n. 129 del 13 agosto 2010)” pubblicata sul sito del GSE in data*

12.11.2010, ai fini sopra indicati, devono “risultare installati ed elettricamente collegati i seguenti componenti: moduli fotovoltaici, strutture di sostegno, convertitori di tensione, cavi di collegamento tra i componenti d’impianto, dispositivi di protezione, quadri elettrici, dispositivi di isolamento, adattamento e sezionamento, quadro per la posa del misuratore di produzione” (tra le tante, da ultimo, TAR Lazio, III Ter, 11 agosto 2020 n. 9158).

5.3. Parimenti consolidata è l’affermazione secondo la quale “la richiesta di produrre una documentazione fotografica dell’impianto ultimato, dalla quale si evinca una visione completa dell’impianto stesso e dei suoi principali componenti (moduli, inverter e trasformatori), assume espressamente, ai sensi della citata procedura operativa, carattere vincolante proprio perché, sul piano probatorio, costituisce l’unica modalità obiettiva per dimostrare la conclusione dei lavori alla data del 31.12.2010 [...]”. Da questo deriva la conclusione che “in ossequio al principio di autoresponsabilità sotteso al regime di incentivazione per cui è controversia, è onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa” e dovendosi, in tale ottica, escludere la possibilità di integrare, dopo la scadenza del termine, l’“iniziale documentazione fotografica” (ossia “l’unica documentazione [...] attestante visivamente lo stato dei luoghi in epoca anteriore al dies ad quem”) (TAR Lazio, III ter, 30 dicembre 2019 n.15008; id. 18 febbraio 2019 n. 2169); mentre la relazione asseverata, attestante l’ultimazione dei lavori entro la scadenza più volte indicata, non è assistita da una “portata probatoria privilegiata rispetto alle fotografie” (TAR Lazio, 1 febbraio 2019 n. 1294, 28 maggio 2019 n. 6712).

6. Ciò premesso, il Collegio ritiene in primo luogo non condivisibile la censura di insufficienza ovvero scarsa chiarezza motivazionale; dalla lettura combinata della comunicazione del 6 marzo 2017 (sospensione procedimento e richiesta integrazioni) e del provvedimento conclusivo del 6 novembre 2018 emerge, infatti, testualmente che la contestazione posta a fondamento della disposta decadenza – una volta acquisita la prova dell’avvenuta comunicazione al Gestore di Rete – concerne il rilievo secondo cui dal confronto tra le fotografie inviate dalla ricorrente ai fini della richiesta di ammissione agli incentivi e lo stato dei luoghi riscontrato nel corso del sopralluogo è emerso che, alla data dichiarata di conclusione dei lavori, entrambi gli inverter dell’impianto risultavano sprovvisti dei relativi trasformatori di separazione, elementi peraltro indicati nello schema elettrico allegato alla richiesta di ammissione agli incentivi.

6.1. La censura è, dunque, infondata, dovendosi ritenere sufficientemente chiaro, considerati i richiami normativi contenuti nella premessa del provvedimento, il rilievo fondante l’insussistenza

dei presupposti per l'ammissione alla tariffa invocata, consistente nella mancata prova del completamento dell'impianto elettrico alla data di dichiarata conclusione dei lavori, il cui onere – come fatto presente – ricade sulla parte istante.

6.2. Non può, peraltro, ritenersi che nel 2011 il GSE avesse svolto e positivamente concluso un procedimento di controllo; deve infatti, sul punto, convenirsi con la difesa spiegata dal Gestore secondo cui nel 2011 è stata semplicemente richiesta alla ricorrente, a seguito della trasmissione della comunicazione di fine lavori, un'integrazione documentale, circostanza che non può certamente precludere al GSE l'effettuazione di controlli sulla sussistenza e persistenza dei presupposti per l'erogazione di risorse pubbliche, esercitando i poteri ad esso attribuiti dall'art. 42 del d.lgs. 28/2011 e D.M. 31 gennaio 2014 (in tal senso, tra le tante, TAR Lazio, Sez. III Ter, 23 maggio 2019, n. 6339 e 6340; TAR Lazio, Sez. III Ter, 15 febbraio 2019; Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2015, n. 1002).

Nessuna contraddittorietà può, pertanto, ritenersi ravvisabile tra la richiesta di integrazione documentale formulata nel 2011 ed il successivo procedimento di controllo da cui è scaturito il provvedimento decadenziale impugnato.

6.3. Ne consegue che neppure può essere considerato sussistente, in capo al beneficiario della tariffa incentivante, un legittimo affidamento al mantenimento della stessa, laddove ne venga accertata la carenza dei presupposti di legge.

6.3.1. Come più volte affermato dalla giurisprudenza, le norme generali sull'autotutela non possono, infatti, costituire parametro di legittimità per valutare le fattispecie in cui il GSE esercita il proprio potere di accertamento e verifica, non consistendo lo stesso nel riesame di una determinazione precedentemente assunta in riferimento ad un'illegittimità coeva all'adozione dell'atto, bensì in un provvedimento adottato all'esito di un'attività di verifica e controllo che, come consentito dall'art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, nella versione vigente *ratione temporis*, “può *“fisiologicamente” collocarsi anche a valle del provvedimento di ammissione al beneficio in quanto espressione di un potere immanente di verifica della spettanza del diritto agli incentivi, e può sfociare in un provvedimento di “decadenza”, come tale non riconducibile, a prescindere dalle indicazioni nominali dell'amministrazione, alla potestà di cui art. 21-nonies della L. n. 241/1990 (cfr. quanto già affermato dalla Sezione, in specie nelle sentt. nn. 6647 e 11623 del 2016, e nn. 1819 e 6205 del 2017; v. da ultimo Adunanza Plenaria 18/2020 ove in questa, materia, si distingue la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva ex tunc di una posizione giuridica di vantaggio, dal più ampio genus dell'autotutela)”* (TAR Lazio, III ter, 13 ottobre 2020 n. 10410).

6.4. È, dunque, meritevole di condivisione il rilievo della difesa del GSE secondo cui i provvedimenti di decadenza dalla percezione di incentivi pubblici, in caso di rilevata insussistenza dei relativi presupposti, hanno natura vincolata e, come tali, non richiedono specifica motivazione, essendo *in re ipsa* l'interesse pubblico ad evitare l'esborso di somme di denaro o il recupero delle stesse, con conseguente superfluità di ogni richiamo all'affidamento del percipiente e al tempo trascorso (TAR Lazio, Sezione III Ter, n. 21 novembre 2019 n. 13360; 1 febbraio 2016 n. 1376).

6.5. Neppure il terzo motivo di censura può considerarsi fondato; si è infatti già ribadito che, come da costante affermazione giurisprudenziale, la produzione dei documenti elencati al par. 3.1 della Procedura Operativa, in particolare delle fotografie dell'impianto ultimato, nei termini da essa indicati, costituisce uno specifico onere procedurale posto a carico del soggetto responsabile.

6.5.1. Devono, pertanto, ritenersi irrilevanti, ai fini della legittimità dei provvedimenti impugnati, le contestazioni spiegate in ricorso a proposito della natura dell'atto denominato "Procedura Operativa" nonché all'affermata incompetenza del GSE alla relativa emanazione; il Gestore non ha, infatti, disposto la censurata decadenza in ragione della violazione delle disposizioni ivi contenute, bensì in quanto la ricorrente, nonostante gliene incombesse l'onere, non ha provato la sussistenza dei presupposti in proposito stabiliti dalla legge per l'accesso al beneficio, rappresentate nella specie dall'aver concluso i lavori di realizzazione dell'impianto entro il 31 dicembre 2010.

6.5.2. In ogni caso tali censure sono infondate in quanto tra i poteri attribuiti al gestore dall'art. 42 d.lgs. 28/2011 (di ammissione nonché di decadenza dalle tariffe incentivanti) deve ritenersi compresa anche l'emanazione di atti a contenuto generale recanti la disciplina delle modalità di esercizio della propria azione amministrativa.

6.5.3. Non è, dunque, la mancata produzione della fotografie rappresentanti i più volte citati trasformatori a costituire il presupposto della disposta decadenza, bensì il non avere compiutamente provato – ciò che poteva efficacemente avvenire solo tramite la produzione di immagini fotografiche - la presenza di tali elementi, da ritenersi costitutivi dell'impianto in quanto rappresentati nello schema elettrico allegato dalla stessa ricorrente all'istanza di ammissione agli incentivi per cui è causa, e, dunque, l'avvenuto completamento dell'impianto entro il termine di legge.

6.6. Le censure all'esame vanno, pertanto, respinte.

7. Deve successivamente procedersi all'esame dei motivi IV, V e VI.

7.1. I rilievi spiegati da parte ricorrente in merito all'affermato spostamento dei trasformatori a causa di una modifica progettuale, a supporto dei quali viene prodotta una bolla di consegna del 3 marzo 2011, non possono essere condivisi; tale documento, infatti, come eccepito dal Gestore



potrebbe, al più, provare che a tale data è stato effettuato un intervento di tal genere, ma non anche che gli elementi in questione fossero stati installati ed elettricamente collegati alla data di ultimazione dei lavori dichiarata dalla ricorrente.

7.2. Del pari infondato è il rilievo – contenuto nel V motivo – per il quale lo spostamento dei trasformatori non dovrebbe essere comunicato al GSE, non avendo quest'ultimo contestato un simile intervento, bensì il fatto che alla data di affermata conclusione dei lavori i trasformatori non risultavano installati ed elettricamente collegati e che, quindi, l'impianto non poteva ritenersi ultimato.

7.3. Neppure il sesto motivo, con il quale si sostiene che l'installazione dei trasformatori non sarebbe necessaria ai fini della conclusione dell'impianto, rilevando la stessa piuttosto ai fini della “messa in esercizio” del complesso energetico, da effettuarsi entro il 30 giugno 2011, può essere condiviso.

7.3.1. Come sopra fatto presente, la Procedura Operativa – sulla cui natura ci si è già diffusi – prevede infatti (par. 2.2.), con riferimento alla fine lavori, che devono risultare installati ed elettricamente collegati i seguenti componenti: moduli fotovoltaici, strutture di sostegno, convertitori di tensione, cavi di collegamento tra i componenti d'impianto, dispositivi di protezione, quadri elettrici, dispositivi di isolamento, adattamento e sezionamento, quadro per la posa del misuratore di produzione.

7.3.2. Inoltre il successivo par. 3.1 richiede espressamente la trasmissione, unitamente alla comunicazione di fine lavori, le fotografie dell'impianto, precisando che *“le foto dell'impianto ultimato, devono fornire una visione completa dell'impianto e dei suoi principali componenti, moduli, inverter e trasformatori”*.

7.3.3. È evidente, quindi, che tutti i componenti elettrici, ivi compresi i trasformatori (che, come già detto, nel caso di specie erano chiaramente individuati nello schema elettrico, ciò che costituisce ulteriore conferma dell'essenzialità degli stessi ai fini del completamento dell'impianto e non solo della sua entrata in funzione), sarebbero dovuti risultare installati e collegati alla data del 31 dicembre 2010, così che in mancanza di riscontri probatori sul punto, le valutazioni del GSE non risultano inficiate dai vizi dedotti.

7.4. Anche il settimo motivo deve essere respinto.

Sono in giurisprudenza consolidati i principi secondo cui:

- il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di verifica, previsto dall'art. 10 del D.M. 31.1.2014, nella parte in cui richiama l'articolo 2 della legge n. 241/1990, ha carattere meramente acceleratorio e non perentorio, non essendo espressamente qualificato in tal senso

(Cons. di Stato, sez. IV, 8 agosto 2019 n. 5637, che sul punto richiama i propri precedenti 19 ottobre 2017, n. 5190 e 12 aprile 2019, n. 2380);

- la complessità degli accertamenti che caratterizzano il procedimento all'esame depone, in ogni caso, per la natura ordinatoria dello stesso (Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2019, n. 2380);

- analoghe considerazioni valgono anche in relazione al termine che il GSE è legittimato ad individuare ai sensi dall'art. 10 del D.M. 31.1.2014, nella parte in cui richiama l'articolo 2 della legge n. 241/1990, nella specie, è stato determinato in giorni 90 (Cons. Stato 5637/2019 e 2380/2019 cit.);

- deve escludersi che, nel rapporto intercorrente tra il Gestore e il fruitore degli incentivi, quest'ultimo possa arrivare ad acquisire, grazie all'infruttuoso decorso del termine entro il quale concludere una verifica, una posizione tale da precludere ogni futuro esercizio delle attribuzioni di controllo (come se si trattasse di un procedimento sanzionatorio rispetto al quale è intervenuto un evento estintivo), e tale da consentirgli di percepire l'incentivazione pubblica, pure in assenza dei necessari presupposti, in esplicito contrasto con i canoni di buon andamento e di parità di trattamento tra gli operatori (Cons. Stato, 5637/2019 e 2380/2019 cit.).

7.5. Per quanto già esposto al superiore punto 6.2.) va, infine, respinto anche l'VIII motivo di ricorso non potendosi attribuire alla richiesta di integrazione documentale formulata dal GSE nel 2011 l'affermata natura di procedimento di controllo.

8. La rilevata infondatezza di tutti i motivi di censura determina la reiezione del ricorso.

9. Le spese devono essere regolate in applicazione del principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere

Emanuela Traina, Referendario, Estensore